



COMUNE DI UDINE

***REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEGLI AUTOSERVIZI
PUBBLICI NON DI LINEA***

CAPO I - Disposizioni generali

Art.1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente di seguito denominati rispettivamente taxi e n.c.c., intesi quali autoservizi pubblici non di linea esercitati con veicoli (autovetture, motocarrozze, veicoli a trazione animale). Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il Presente Regolamento stabilisce in particolare:
 - a) il numero ed il tipo dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio;
 - b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
 - c) i criteri per la fissazione delle tariffe per il servizio di taxi;
 - d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 2 - Commissione consultiva

1. È istituita la Commissione consultiva comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea con veicoli, di seguito denominata Commissione.
2. La Commissione esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sugli argomenti di cui all'articolo 1, comma 2.
3. La Commissione è costituita con deliberazione della Giunta comunale ed è composta da:
 - (a) il Sindaco o l'Assessore delegato in materia, in qualità di Presidente;
 - (b) un dipendente comunale dell'Ufficio competente per materia, con funzioni di segretario verbalizzante;
 - (c) n. 2 rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale degli esercenti il servizio taxi;
 - (d) n. 2 rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale degli esercenti il servizio di noleggio con conducente;
 - (e) n. 1 rappresentante designato da ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - (f) n. 1 rappresentante designato da ciascuna delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale;
4. Il provvedimento di costituzione può prevedere la nomina di un sostituto per i rappresentanti di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 3.
5. Per i componenti designati dall'esterno la durata in carica è quinquennale.
6. In caso di mancata designazione entro 30 giorni dalla richiesta del Comune o di rifiuto espresso di designazione, la Giunta comunale procede egualmente alla costituzione della Commissione con i componenti designati. È fatta salva la successiva integrazione dei componenti della commissione secondo la composizione prevista dal comma 3.

Art. 3 - Modalità di funzionamento

1. La Commissione viene convocata dal Presidente con avviso inviato almeno tre giorni prima e contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Gli argomenti sono inseriti all'ordine del giorno d'ufficio e su richiesta dei componenti.
2. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.
4. È causa di decadenza dalla qualità di componente della Commissione l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della medesima.
5. I verbali delle sedute sono redatti nel corso della seduta e contestualmente approvati e sottoscritti dai presenti.
6. Qualora i componenti della Commissione cessino dalla carica per dimissioni, decadenza o altra causa sono sostituiti con le medesime modalità previste per la nomina.

CAPO II - Numero, tipo e dotazioni dei veicoli adibiti ad ogni singolo servizio

Art. 4 – Numero dei veicoli

1. Il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea è subordinato a preventivo rilascio della licenza per il servizio taxi e dell'autorizzazione per il servizio n.c.c. da parte dell'amministrazione comunale. Nel territorio comunale di UDINE:
 - (a) le autovetture da adibire al servizio taxi sono in numero di 40, di cui 5 attrezzate anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità;
 - (b) le autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente sono in numero di 25, di cui 5 attrezzate al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità;
 - (c) le motocarrozette da adibire al servizio di noleggio con conducente sono in numero di 3;
 - (d) i veicoli a trazione animale da adibire al servizio di noleggio con conducente sono in numero di 3.
2. Il numero dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio è modificato con deliberazione del Consiglio comunale previo parere obbligatorio, ma non vincolante della Commissione di cui all'art.2.

Art. 5 - Tipo e dotazioni dei veicoli da adibire al servizio di taxi

1. I veicoli adibiti al servizio taxi devono essere collaudati secondo le vigenti norme statali ed essere riconosciuti idonei dal Servizio Polizia Locale. Il Servizio Polizia Locale, secondo necessità, opera il controllo della permanenza dei requisiti dei veicoli.
2. Le autovetture devono portare sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta taxi che deve essere acceso quando il mezzo è libero e spento quando è occupato.
3. La colorazione esterna delle autovetture deve essere bianca, così come individuata dal decreto 19.11.1992 del Ministero dei Trasporti.

4. Le autovetture di nuova immatricolazione dovranno essere tipo euro 4 (in caso di autovettura diesel obbligo di filtro antiparticolato) o euro 5, e comunque sempre conformi alle vigenti normative.
5. Sul lato posteriore destro dei veicoli è applicata una targhetta con la scritta TAXI - SERVIZIO PUBBLICO, il numero d'ordine assegnato con la licenza e lo stemma comunale.
6. La targhetta di cui al comma 5, ideata dal Comune, deve essere piombata ed avere le seguenti caratteristiche:
 - a) dimensioni: cm. 8 x cm. 10;
 - b) fondo bianco, con caratteri di colore nero per la scritta TAXI - SERVIZIO PUBBLICO e con le cifre color nero per il numero assegnato.
7. All'interno dei veicoli devono essere collocati in modo visibile le tariffe deliberate dal Comune ed il numero assegnato con la licenza. Per le autovetture il collocamento deve avvenire con le seguenti modalità:
 - a) sul montante posteriore destro e sul cruscotto anteriore un esemplare delle tariffe determinate dal Comune;
 - b) sul montante posteriore sinistro una targhetta, con il numero assegnato dal Comune, di forma circolare di cm. 8 di diametro, di colore bianco con caratteri di colore nero per la scritta taxi e con cifre di colore nero per il numero comunale.

Art. 6 - Tipo e dotazioni dei veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente

1. L'autoveicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.
2. Il veicolo deve esporre all'interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta NOLEGGIO CON CONDUCENTE, conforme al bozzetto depositato presso l'Ufficio comunale competente.
3. Il veicolo dev'essere dotato di un contrassegno posteriore recante la dicitura COMUNE DI UDINE, lo stemma del Comune, la scritta NOLEGGIO CON CONDUCENTE ed il numero assegnato all'autorizzazione. Il contrassegno deve essere conforme al bozzetto depositato presso l'ufficio comunale competente.
4. Il contrassegno posteriore deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a) dimensioni: cm. 8 x cm. 10
 - b) fondo bianco, con caratteri di colore nero per la scritta COMUNE DI UDINE e il relativo stemma, la scritta N.C.C. e il numero dell'autorizzazione rilasciata dal Comune.
5. Le motocarrozze e i veicoli a trazione animale devono essere muniti solo dei contrassegni di cui ai commi 2 e 3.

Art. 7 - Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica di competenza degli organi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i veicoli da adibire al servizio taxi ed al servizio di n.c.c. sono sottoposti, prima dell'inizio del servizio o secondo necessità, al controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente regolamento. Il competente ufficio comunale si avvale del Servizio Polizia Locale per l'esercizio del controllo.

CAPO III - Modalità per lo svolgimento del servizio

Art. 8 - Posteggio di stazionamento taxi

1. Lo stazionamento dei veicoli taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree all'uopo predisposte. Dette aree, definite di seguito posteggi, vengono individuate dal Comune, previa acquisizione del parere della Commissione. E' facoltà del Comune interdire l'uso di dette aree quando lo ritenga necessario, nonché disporre l'eventuale spostamento temporaneo in altra area per motivi di interesse pubblico, prescindendo in tal caso dal parere della Commissione.
2. I tassisti debbono prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. E' però facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine sopradetto, purchè il servizio avvenga nel pieno rispetto delle norme del Codice della strada. E' inoltre possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.
3. I veicoli taxi possono altresì sostare, senza intralciare la viabilità, in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico divertimento, soltanto un'ora prima della fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e nello spazio assegnato dagli agenti municipali.
4. È fatto divieto di caricare l'utenza in prossimità del posteggio e/o a vista qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso, salvo sia in atto una richiesta di servizi precedenti.

Art. 9 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio noleggio con conducente

1. Lo stazionamento dei veicoli di n.c.c. avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utente.
2. Il Comune, come previsto dall'art. 15, comma 5, della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, può, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 1, purchè la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa; il servizio taxi, ove esercitato, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

Art. 10 - Richiesta del servizio taxi

1. Per il servizio taxi, il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avviene all'interno del territorio comunale e la richiesta dell'utente può essere avanzata:
 - (a) direttamente presso le aree pubbliche di stazionamento;
 - (b) a mezzo di un servizio centralizzato di radiotelefono cui sono collegate le autovetture adibite al servizio. Il servizio centralizzato deve fornire all'utente i dati di riconoscimento del veicolo impegnato;
 - (c) chiamando il taxi per strada, salvo quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, lettera l);
 - (d) tramite sistemi innovativi e aperti che consentano l'interconnessione tra utenti ed esercenti servizio taxi.

Art. 11 - Turni ed orari del servizio taxi

1. Il servizio pubblico di taxi è garantito ventiquattro ore su ventiquattro ed è regolato secondo turni ed orari stabiliti di norma in via autonoma dalla categoria, sulla base di un calendario di turnazione contenente il livello minimo di servizio che gli operatori devono osservare.
2. Turni ed orari devono rispettare i seguenti principi: tra un turno e l'altro deve intercorrere un periodo di tempo non inferiore ad 8 ore consecutive e deve essere garantito un giorno di riposo settimanale, a scelta del conducente.
3. Le specifiche dei turni devono essere inviate al Comune almeno il giorno prima dell'inizio del periodo cui si riferiscono.
4. Qualora la turnazione comunicata non venga ritenuta idonea, il Sindaco o l'Assessore delegato, sentita la Commissione, può intervenire con proprio provvedimento per regolare turni ed orari.
5. I tassisti osservano i turni e gli orari loro assegnati.
6. Spetta al Servizio Polizia Locale il controllo sulla rispondenza dei turni e degli orari di servizio alle esigenze dell'utenza, nonché sull'organizzazione del servizio stesso.

Art. 12 - Trasporto soggetti portatori di handicap

1. I servizi di taxi e n.c.c. sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle licenze e delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone ai veicoli. Il trasporto delle carrozzine per i disabili, sui veicoli a ciò predisposte, e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.
2. I titolari di autorizzazione di n.c.c. attrezzati al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità previsti dal comma 1 lettera b) dell'articolo 4 sono obbligati all'uso di veicoli idonei anche al trasporto di persone portatrici di handicap su poltrone a rotelle.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta d'accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503.

Art. 13 - Servizi ad itinerari fissi

1. In conformità a quanto disposto dai commi 1, 6 e 7 dell'articolo 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) con i veicoli adibiti al servizio taxi è vietato esercitare servizi ad itinerari fissi con tariffe ed orari prestabiliti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea.

Art. 14 - Obblighi dei conducenti

1. I conducenti dei veicoli in servizio taxi e n.c.c. hanno l'obbligo di:
 - (a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - (b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
 - (c) caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori il mezzo;

- (d) entrare con i veicoli su richiesta dell'utente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano in violazione alle norme del Codice della Strada;
- (e) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- (f) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- (g) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza o l'autorizzazione comunale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza pubblica, debbono essere tenuti aggiornati;
- (h) avere, durante il servizio, un abbigliamento decoroso ed essere sempre curati nella persona;
- (i) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro 24 ore dal termine del servizio, salvo cause di forza maggiore, all'Oggetti smarriti del Comune;
- (l) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- (m) comunicare, all'ufficio comunale competente, il cambio di residenza entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta al Comune;
- (n) comunicare eventuali notifiche relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica;
- (o) osservare le norme di servizio emanate dall'Amministrazione comunale, gli ordini e le istruzioni impartiti dalla vigilanza urbana, nonché tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

Art. 14-bis- Obblighi specifici per l'esercente il servizio taxi

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 14, l'esercente il servizio taxi ha l'obbligo di:

- (a) aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative del veicolo oppure lo stesso non sia già impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio;
- (b) prelevare l'utente ovvero iniziare il servizio all'interno del territorio comunale, per qualunque destinazione e, previo consenso del conducente, per le destinazioni oltre il limite comunale;
- (c) avere il segnale taxi illuminato nelle ore notturne, quando il veicolo si trova fuori dalle piazzole di sosta ed è disponibile;
- (d) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico in prossimità del proprio veicolo e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate, salvo casi particolari;
- (e) chiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe determinate dal Comune, dando dei medesimi comunicazione all'utente e fornendo eventuali chiarimenti richiesti;
- (f) rispettare gli eventuali turni di servizio assegnati e gli orari prescelti;
- (g) effettuare la corsa richiesta tramite chiamata dalla colonnina telefonica sita nel posteggio, per il taxi capofila;

- (h) comunicare preventivamente la sospensione del servizio, con le modalità di cui all'art. 46, agli uffici comunali competenti.

Art. 15 - Obblighi specifici per l'esercente il servizio noleggio con conducente

1. Oltre agli obblighi di cui all'articolo 14 l'esercente il servizio n.c.c. ha l'obbligo di:
 - (a) effettuare le prenotazioni presso le rispettive rimesse, salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del presente Regolamento;
 - (b) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti), salvo cause di forza maggiore;
 - (c) comunicare entro 15 giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa;
 - (d) riportare il veicolo nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto.

Art. 16 - Diritti dei conducenti taxi e noleggio con conducente

1. I conducenti di taxi e n.c.c. durante l'espletamento del servizio hanno il diritto di richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito.
2. In particolare il conducente di taxi ha diritto di:
 - (a) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro ovvero che sia in stato di evidente alterazione;
 - (b) rifiutare altresì la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno al veicolo, sia risultata insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti. Il conducente di taxi, per avvalersi di tale diritto, ha l'onere di comunicare per iscritto al Presidente del consorzio taxi o noleggio con conducente il danno sofferto;
 - (c) ottenere in caso di attesa, richiesta dall'utente, il corrispettivo della corsa indicata dal tassametro in quel momento.

Art. 17 - Divieti per i conducenti di taxi e noleggio con conducente

1. È fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico di taxi e n.c.c., durante il servizio, di:
 - (a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri o in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
 - (b) fumare o mangiare durante la corsa;
 - (c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati, ovvero pattuiti nel caso di n.c.c.;
 - (d) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
 - (e) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
 - (f) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme vigenti;

- (g) usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
- (h) trasportare animali di loro proprietà;
- (i) applicare nel veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento, salvo deroghe consentite dalle leggi vigenti;
- (l) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee, anche se munite di patente idonea, salvo caso di emergenza comprovata;
- (m) togliere dall'interno del veicolo le tariffe determinate dal Comune e le condizioni di trasporto ovvero occultarle o modificarle.

Art. 18 - Divieti specifici per l'esercente il servizio taxi

1. Oltre ai divieti di cui all'articolo 17 all'esercente il servizio taxi è vietato:
 - (a) far salire sul veicolo, durante la sosta nelle piazzole, persone estranee per intrattenimento;
 - (b) consumare pasti durante la sosta nelle piazzole;
 - (c) effettuare servizio di trasporto passeggeri con il segnale "LIBERO";
 - (d) provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nelle piazzole di sosta, salvo cause di forza maggiore;
 - (e) accettare prenotazioni in qualsiasi forma;
 - (f) sollecitare l'utilizzo del proprio veicolo da parte degli utenti, fatta salva la loro esplicita richiesta;
 - (g) iniziare il servizio nel territorio di altro Comune;
 - (h) effettuare, durante la sosta nelle piazzole, attività estranee al servizio, salvo cause di forza maggiore;
 - (i) adibire il veicolo alla vendita o esposizione di merce, al trasporto di sostanze pericolose o di masserizie ingombranti o qualsiasi altro uso diverso da quello del servizio taxi, salvo l'uso proprio fuori servizio;
 - (l) caricare l'utenza in prossimità del posteggio e/o a vista qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.

Art. 19 - Divieti specifici per l'esercente il servizio noleggio con conducente

1. È vietata la sosta di veicoli adibiti a noleggio con conducente nei posteggi di stazionamento previsti per il servizio taxi, fatto salvo quanto previsto all'art. 9, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 20 - Avaria del veicolo

1. Qualora, per avaria del veicolo od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.

Art. 21 - Mezzi di scorta

1. Nell'ambito organizzativo dei servizi di TAXI e N.C.C., il Comune definisce con deliberazione giuntales un contingente speciale, in soprannumero rispetto al contingente ordinario, di licenze o autorizzazioni da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta in caso di fermo tecnico del veicolo.
2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, il Comune stabilirà, contemporaneamente alle condizioni per la loro assegnazione, i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.
3. Il veicolo fermo per motivi tecnici, potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura avente tutte le caratteristiche d'idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio pubblico non di linea.
4. Le vetture sono di proprietà di organismi economici o di categoria ovvero di organismi istituiti per il perseguimento di finalità di carattere sociale da questi messe a disposizione dei titolari di licenza/autorizzazione che ne facciano richiesta.
5. Tali autovetture, chiamate di scorta ed identificabili con lettere alfabetiche, saranno abbinate a licenze o autorizzazioni non cedibili a terzi e rilasciate ad organismi economici o di categoria legalmente riconosciuti cui aderiscono operatori titolari di licenze/autorizzazioni ed operanti nel territorio del Comune di Udine.
6. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi del veicolo di scorta sopra richiamato, può, previa autorizzazione del Comune, sostituire il veicolo fermo per riparazione e per il solo periodo di fermo, con altro avente tutte le caratteristiche di idoneità, di proprietà di un altro titolare di servizio analogo.

CAPO IV - Tariffe per il servizio taxi e n.c.c.

Art. 22 – Tariffe

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base delle tariffe determinate dalla Giunta comunale.
2. Le tariffe del servizio taxi sono modificate con deliberazione della Giunta comunale previo parere della Commissione.
3. Le tariffe del servizio n.c.c. sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi e minimi stabiliti dalla Giunta comunale previo parere della Commissione in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993.
4. Il corrispettivo del trasporto per il servizio n.c.c. è direttamente concordato tra l'utenza e il vettore. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
5. Le tariffe e le condizioni di trasporto determinate dall'autorità comunale debbono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno del veicolo in lingua italiana e, facoltativamente, in altre lingue.

Art. 23 - Componenti della tariffa taxi

1. I taxisti titolari di licenza rilasciata dal Comune di Udine hanno l'obbligo di applicare le tariffe determinate dalla Giunta comunale in base ai seguenti criteri:
 - (a) tariffa multipla per il servizio urbano;
 - (b) base chilometrica per il servizio extraurbano (pari a 100 metri di percorso o 60 secondi di fermata);
 - (c) tariffa minima, esclusi i supplementi (comprendente 100 metri di percorso o 60 secondi di fermata);

- (d) sosta oraria;
- (e) supplemento corsa festiva;
- (f) supplemento corsa notturna (dalle ore 22.00 alle ore 6.00);
- (g) supplemento bagagli (per ogni bagaglio avente misura eccedente cm. 50 in almeno una dimensione);
- (h) supplemento per animali (il trasporto dei cani per non vedenti è gratuito);
- (i) il pedaggio autostradale è a carico dell'utente.

Art. 24 - Tassametro per il servizio taxi.

1. Le autovetture adibite al servizio taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.
2. Ogni eventuale supplemento tariffario è portato alla conoscenza dell'utente mediante l'esposizione delle tariffe deliberate dal Comune.
3. Il tassametro per le autovetture deve avere le seguenti caratteristiche:
 - (a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano;
 - (b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe;
 - (c) indicare l'esatto importo in euro;
 - (d) essere collocato internamente alla vettura in modo tale che l'autista e l'utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
4. Il tassametro deve altresì essere messo in funzione nel momento in cui il veicolo viene impegnato in servizio e bloccato non appena l'autovettura sia giunta a destinazione. In particolare il tassametro è azionato:
 - (a) nel momento in cui il tassista riceve la chiamata radio, in caso di richiesta di servizio mediante radio – taxi: in tal caso l'intervento va garantito dalla vettura più prossima al luogo di chiamata;
 - (b) nel momento della partenza dal posteggio, nel caso di richiesta di servizio mediante chiamata ricevuta alla colonnina telefonica ivi posta;
 - (c) nel momento in cui avviene la richiesta di servizio a vista direttamente al conducente.
5. Il tassametro è sottoposto a verifica da parte del competente ufficio comunale per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 3. A seguito della suddetta verifica il tassametro è sottoposto a piombatura. In sede di controllo annuale della licenza il tassametro è altresì sottoposto a verifica della piombatura.
6. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolata sulla tariffa vigente.
7. Il tassista è tenuto a dare comunicazione tempestiva all'ufficio comunale competente di qualsiasi intervento che abbia richiesto la spiombatura del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente ai sensi del comma 5.

CAPO V - Requisiti e condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per servizio di noleggio con conducente

Art. 25 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi risultante da idonea dichiarazione;
 - b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 7 della L.R. 5 agosto 1996, n. 27;
 - c) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all'articolo 26;
 - d) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo o dei veicoli per i quali sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
 - e) non avere trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti, nell'ambito dello stesso Comune;
 - f) non essere titolare di una licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciata da altro Comune;
 - g) non essere titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio n.c.c., anche se rilasciata da altro Comune, per l'ipotesi di richiesta di licenza taxi.
2. Per l'esercizio del servizio n.c.c. è richiesta altresì la disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata in esito all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quanto altro eventualmente prescritto dalla normativa al riguardo.
3. In ogni caso l'Amministrazione comunale, può procedere ad accertamento d'ufficio nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali ai fini della verifica dei requisiti e della sussistenza degli impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o autorizzazione di cui all'articolo 26.
4. Nei casi consentiti, gli interessati ricorrono alle forme di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per il servizio taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di n.c.c., l'aver esercitato servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo.
6. Ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 22 del 18.08.2005 le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano automaticamente abilitate (senza necessità di ulteriore riconoscimento) all'esercizio dei servizi di n.c.c. con autovettura. In tal caso l'impresa, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione, deve fra l'altro aver individuato i soggetti (titolari, soci, dipendenti dell'impresa ecc...) che guideranno le autovetture, di proprietà o nella piena disponibilità della stessa, debitamente iscritti all'apposito ruolo di cui all'art. 7 della L.R. 27/96. L'iscrizione al ruolo è altresì necessaria per l'impresa autorizzata ai sensi della L.R. n. 22/2005.

Art. 26 - Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o il mantenimento della licenza o autorizzazione;
 - a) l'essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale), 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - c) l'aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;
 - d) l'aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope (D.P.R. 9.10.1990 n. 309);
 - e) l'aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della strada (guida sotto l'influenza dell'alcool o di sostanze stupefacenti), durante l'esercizio del servizio, per due volte nell'arco di due anni;
 - f) l'essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - g) l'essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 - h) l'aver riportato una condanna con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'art. 444 del codice di procedura penale, per delitto non colposo, per il quale sia prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - i) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale.

Art. 27 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di n.c.c. vengono rilasciate dal Comune di Udine in seguito a pubblico concorso e fino a copertura del numero dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio, determinati ai sensi dell'articolo 4, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del mezzo.
2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una carenza del numero dei veicoli di cui al comma 1 si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria di durata non superiore a due anni dalla conclusione dell'ultimo concorso.
3. Il concorso è bandito Dirigente competente per materia.
4. Non è riconosciuta la validità di licenze rilasciate da altri Comuni.
5. La licenza è riferita ad un singolo veicolo.

Art. 28 - Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso deve prevedere:

- a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze o delle autorizzazioni;
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre e il relativo regime fiscale;
- d) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenze a parità di punteggio;
- e) la valutazione dei titoli;
- f) lo schema di domanda di partecipazione al concorso.

Art. 29 - Presentazione delle domande

1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione n.c.c. devono essere presentate al Comune, su carta legale, nelle forme di legge.
2. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio, residenza e codice fiscale.
3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti o dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000, ove consentito:
 - a) certificazione di iscrizione al ruolo di cui all'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27;
 - b) dichiarazione di essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme;
 - c) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
 - d) documentazione dei titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal presente regolamento;
 - e) dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
 - f) dichiarazione di essere proprietari o comunque di avere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale si richiede la licenza o l'autorizzazione, ovvero dichiarazione di impegnarsi ad acquistare o comunque ad avere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale si richiede la licenza o l'autorizzazione;
 - g) dichiarazione di impegno a depositare, entro 90 giorni dall'ottenimento della licenza o dell'autorizzazione, il certificato attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio per lo svolgimento dell'attività di tassista o di noleggiatore, pena la revoca della licenza o dell'autorizzazione;
 - h) dichiarazione di disponibilità di rimessa o spazi idonei a consentire il ricovero dei mezzi in caso di rilascio di autorizzazione n.c.c.
4. Il richiedente deve inoltre dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25, comma 1, lettere e), f) e g) e la insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 26.

Art. 30 - Esame delle domande, valutazione dei titoli e rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Il competente ufficio comunale procede all'istruttoria preliminare delle domande ed alla valutazione dei titoli secondo i criteri stabiliti nel bando, attribuendo un punteggio a ciascun concorrente e formando quindi una graduatoria degli idonei per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni disponibili. Il bando di pubblico

concorso stabilisce le modalità ed i tempi per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, fermo restando il termine di 60 giorni per l'emanazione del provvedimento finale.

Art. 31 - Validità delle licenze e delle autorizzazioni

1. La licenza o l'autorizzazione d'esercizio sono sottoposte a controllo quinquennale d'ufficio da parte dell'Amministrazione comunale al fine di accertare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento. *(modifica approvata con deliberazione C.C. n. 47 d'ord. del 15/06/2015)*

Art. 32 - Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza e dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro due mesi dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo, a pena di decadenza della licenza o dell'autorizzazione. L'assegnatario o il subentrante è tenuto a comunicare al Comune la data di inizio attività.
2. Detto termine può essere prorogato di altri due mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio. L'Amministrazione comunale, autorizza la proroga della data di inizio del servizio.

Art. 33 - Figure giuridiche

(art. 11 L.R. 27/96)

1. È consentito conferire la licenza o l'autorizzazione ad uno degli organismi collettivi previsti dall'articolo 11 della legge regionale 27 agosto 1996, n. 27, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento al predetto organismo collettivo dà diritto allo stesso di esercitare una gestione economica collettiva dell'attività autorizzata. Fermo restando che in capo all'organismo collettivo non viene rilasciato alcun titolo (licenza) cumulativo.
2. Ai fini di cui al comma 1 è necessaria la seguente documentazione:
 - (a) informazione scritta all'Amministrazione comunale, in carta semplice, del conferimento;
 - (b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente gli estremi dell'atto di conferimento; qualora il richiedente non sia in grado di fornire i dati relativi all'atto di conferimento può presentare fotocopia dell'atto stesso.
 - (c) dichiarazione relativa al possesso, da parte del conducente del veicolo, dei requisiti previsti dalla legge regionale 27 agosto 1996 n. 27.
3. L'ufficio comunale competente, dopo aver verificato la documentazione presentata, rilascia entro 30 giorni apposito nulla osta.
4. Nella licenza o autorizzazione, intestata al titolare, sarà riportato in calce la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento, nonché l'eventuale richiesta di recesso.
5. Le imprese di trasporto di viaggiatori, effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), fermo restando il regime autorizzatorio di cui alla legge 27/1996.

6. Le suddette imprese per ottenere un'autorizzazione di noleggio con conducente devono essere munite dell'autorizzazione provinciale per n.c.c. di autobus, di cui all'art. 3 della LR 22/2005, devono inoltre indicare puntualmente i soggetti che guideranno le autovetture, di proprietà o nella piena disponibilità delle stesse, che dovranno essere iscritti all'apposito ruolo di cui all'art. 7 della LR 27/1996.
7. I soggetti così individuati dovranno essere iscritti nel suddetto ruolo, in nome e per conto dell'impresa stessa e dovranno possedere tutti i requisiti soggettivi previsti dal presente regolamento.

Art. 34 - Trasferibilità della licenza per atto tra i vivi

(art. 13 L. R. 27/96)

1. La licenza per l'esercizio del servizio taxi e l'autorizzazione per l'esercizio n.c.c. sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti situazioni:
 - sia titolare di licenza o di autorizzazione da 5 anni;
 - sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida;
 - abbia raggiunto il sessantesimo anno di età.
2. L'attestazione dell'inabilità o inidoneità al servizio ai fini della trasferibilità per atto tra vivi deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle strutture sanitarie territorialmente competenti.
3. L'Amministrazione dispone il trasferimento della licenza o dell'autorizzazione per atto tra vivi subordinatamente alla presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si dichiara gli estremi dell'atto di trasferimento della licenza o dell'autorizzazione; qualora il richiedente non sia in grado di fornire i dati relativi all'atto di trasferimento può presentare fotocopia dell'atto stesso.
4. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 35 - Trasferibilità della licenza per causa di morte del titolare

(art. 13 L.R. 27/96)

1. Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sei mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:
 - (a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - di subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria da parte di tutti gli aventi diritto la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
 - (b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto di designare un soggetto, previa approvazione espressa da parte dello stesso, non appartenente al nucleo familiare - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - quale subentrante nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l'autorizzazione;

- (c) la volontà degli eredi minori di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, comma 2, della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27.
2. Il subentro di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), deve avvenire mediante designazione nominativa, entro il termine massimo di un anno dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 1, lettera c), gli eredi minori o che non abbiano raggiunto il 21° anno di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 25.
3. Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui al comma 2 vengono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza e dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo, che dovrà essere restituito agli uffici competenti.
4. Il subentrante od il sostituto, ai sensi del comma 2, deve presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di 90 giorni dalla data di accettazione, la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 25.

Art. 36 - Collaborazione familiare

(art. 14 L.R. 27/96)

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 7 della L.R. 27/96, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.
2. La documentazione richiesta ai fini della collaborazione familiare è la seguente:
- (a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27;
- (b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal collaboratore familiare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b) e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 26.
3. L'ufficio comunale competente, verificata la documentazione ed i requisiti previsti, rilascia nulla osta con atto apposito, che costituisce parte integrante e sostanziale della licenza o dell'autorizzazione e dev'essere allegato alla stessa.
4. Il collaboratore familiare, per il servizio taxi, ha l'obbligo di rispettare i turni ed orari assegnati al titolare.
5. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, rilasciata dal titolare della licenza o autorizzazione.
6. La non conformità dell'attività della collaborazione familiare all'art. 230 bis del Codice Civile, nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione comunale.

Art. 36 bis - Seconda guida per il servizio taxi

1. Al titolare della licenza è sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge regionale 27 agosto 1996 n. 27 e devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa.

2. Le seconde guide possono essere svolte da collaboratori familiari o da sostituti alla guida. Il rapporto con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.
3. La seconda guida dovrà avere un ruolo di supporto e non di sostituzione integrale al servizio. Per questo motivo gli orari di servizio concessi sono i seguenti:
nelle giornate di Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.59;
nelle giornate di Sabato, Domenica e Festivi dalle ore 00.00 alle ore 23.59.
4. Il titolare di licenza presenta al Comune, entro il giorno precedente all'avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attività con allegata la seguente documentazione:
 - a) copia del contratto stipulato tra le parti;
 - b) l'indicazione della ripartizione della turnazione tra titolare e secondo conducente nelle fasce orarie succitate;
 - c) dichiarazione sostitutiva del secondo guidatore, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
 - 1) la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 25, comma 1, lettere a), b), e), f) e g) del presente Regolamento;
 - 2) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 26 del presente Regolamento.
5. L'ufficio comunale competente, dopo aver verificato la documentazione presentata, provvede ad annotare sulla licenza del titolare l'avvenuta attivazione della seconda guida, riportando la data di avvio del servizio con turnazione integrativa ed i dati anagrafici del secondo conducente.
6. Qualora vengano rilevate irregolarità o cause ostative, l'ufficio comunale competente dispone la sospensione dell'attività da parte del secondo conducente e assume i provvedimenti opportuni per la regolarizzazione. Il sostituto potrà riprendere il servizio solo dopo l'eliminazione delle irregolarità accertate.
7. La sostituzione alla guida deve intendersi svolta in nome e per conto del titolare della licenza, fermo restando la responsabilità del sostituto derivante dallo svolgimento del servizio.
8. Il secondo conducente deve infatti attenersi alle disposizioni del presente Regolamento, in particolare per quanto attiene agli obblighi di cui agli artt. 14-14bis ed ai divieti di cui agli artt. 17-18.
9. Il secondo conducente è soggetto alla diffida qualora abbia tenuto i comportamenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 39 del presente Regolamento.
10. Il Comune pone in atto idonee forme di controllo sistematico circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati e conformemente ai contratti registrati.
11. Ogni variazione inerente la ripartizione della turnazione tra titolare e secondo conducente dovrà essere comunicata tempestivamente al Comune.
12. La Giunta Comunale può deliberare che durante i Grandi Eventi la seconda guida possa operare anche in orari di servizio diversi da quelli indicati al comma 3.

Art. 37 - Ferie

(art. 14, comma 1, lett. c) L. R. 27/96)

1. Ogni titolare di licenza taxi e di autorizzazione di n.c.c. ha diritto, annualmente, a cinquanta giorni di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. Nel computo del periodo di ferie sono compresi anche i giorni festivi.

2. Ai fini di cui al comma precedente le assenze per ferie devono essere preventivamente comunicate per iscritto all'ufficio comunale competente.

CAPO VI - Illeciti e sanzioni

Art. 38 – Sanzioni

1. Le violazioni del presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 4 del 12/02/2003 e secondo la procedura prevista dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, con una sanzione da 100,00 a 1.000,00 euro.
2. L'esercizio dell'attività senza licenza o autorizzazione è punita con una sanzione da 1.000,00 a 3.000,00 euro.

Art. 39 - Diffida

1. È soggetto alla diffida da parte dell'Amministrazione comunale il titolare di licenza taxi o dell'autorizzazione n.c.c. che sia incorso per la seconda volta nell'arco di un anno dalla commissione della 1^ violazione in sanzioni oppure abbia tenuto i seguenti comportamenti:
 - (a) non detenere nel veicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - (b) non esercitare con regolarità il servizio;
 - (c) non mantenere il veicolo in condizioni di decoro;
 - (d) non tenere un abbigliamento decoroso nello svolgimento del servizio e non essere curato nella persona;
 - (e) procurarsi il servizio nel territorio di altri Comuni per il servizio taxi;
 - (f) fermare il veicolo, interrompere il servizio, deviare di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - (g) con riferimento al servizio di n.c.c. mutare l'indirizzo della rimessa nell'ambito del territorio comunale senza dare la prescritta comunicazione.

Art. 40 - Sospensione della licenza o della autorizzazione

1. La licenza o l'autorizzazione può essere sospesa dall'Amministrazione comunale per un periodo massimo di tre mesi nei seguenti casi, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva:
 - (a) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - (b) prestazione del servizio con tassametro manomesso;
 - (c) violazione dell'articolo 17, lettera c);
 - (d) violazione dell'articolo 17, lettera g), qualora ciò dia luogo ad alterchi che sfocino in via di fatto;
 - (e) violazione dell'articolo 18, lettera g);
 - (f) tenere comportamenti minacciosi, calunniosi, o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti;
 - (g) fornire testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento disciplinare promosso a carico di un altro operatore del servizio;
 - (h) violazione dell'articolo 36, comma 5.

2. La licenza o l'autorizzazione è sospesa dall'Amministrazione comunale per un periodo massimo di mesi uno, quando il titolare sia incorso nel secondo provvedimento di diffida di cui all'articolo 39 nell'arco di due anni.
3. A seguito del provvedimento di sospensione della licenza od autorizzazione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo del veicolo, con relativa rilevazione chilometrica, da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.

Art. 41 - Sospensione cautelare dal servizio

1. È facoltà dell'Amministrazione comunale sospendere dal servizio il titolare di licenza taxi o di autorizzazione n.c.c. e/o i legittimi sostituti qualora siano soggetti a procedimento penale per reati di particolare gravità.

Art. 42 - Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione comunale dichiara la decadenza della licenza taxi o dell'autorizzazione n.c.c. nei seguenti casi:
 - (a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 32;
 - (b) per morte del titolare, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'articolo 32 o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'articolo 35.

Art. 43 - Revoca della licenza o della autorizzazione

1. L'Amministrazione comunale dispone la revoca della licenza taxi o dell'autorizzazione n.c.c. nei seguenti casi:
 - a) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
 - b) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni, salvi i casi di forza maggiore;
 - c) per mancato e ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a tre mesi;
 - d) quando in capo al titolare della licenza o dell'autorizzazione vengono a mancare i requisiti previsti dalla legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 e dal presente Regolamento;
 - e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'articolo 40;
 - f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa in violazione alle disposizioni contenute all'articolo 26, lettera i);
 - g) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;
 - h) quando in capo al titolare si configuri un impedimento soggettivo di cui all'articolo 26;
 - i) quando la stessa sia stata ceduta in violazione delle norme contenute negli articoli 34 e 35;
 - j) per violazione dei divieti di cui all'art. 25, comma 1, lettere e), f) e g).

CAPO VII - Norme finali

Art. 44 - Abrogazioni di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate in particolare:
 - (a) la delibera di consiglio n. 167 d'ord. del 14 novembre 1997;

- (b) la delibera di consiglio n. 55 d'ord. del 2 aprile 1998.

Art. 45 - Modificazioni allo schema-tipo di Regolamento comunale

1. Eventuali modifiche allo schema-tipo di regolamento comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea approvate dalla Giunta regionale sono recepite dall'Amministrazione comunale entro 180 giorni dalla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

CAPO VIII - Altre disposizioni

Art. 46 - Comunicazione delle assenze per il servizio taxi

1. Ai fini del controllo previsto dall'art. 2, comma 2, del D.M. 29 marzo 1994, recante "Modalità di applicazione dell'aliquota ridotta di accisa sui carburanti consumati per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza", è fatto obbligo a tutti i taxisti, o in alternativa ai loro Consorzi, di comunicare giornalmente per iscritto le eventuali assenze.
2. In caso di mancato adempimento dell'onere previsto al comma precedente l'Amministrazione non visterà l'istanza di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. 29 marzo 1994.

Art. 47 – Sostituzione del veicolo

1. Nel caso in cui si renda necessario sostituire il veicolo adibito al servizio taxi o n.c.c. il titolare di licenza/autorizzazione è tenuto a comunicarne la sostituzione, allegando l'originale della licenza/autorizzazione e copia del certificato di conformità CEE o documentazione equipollente, rilasciato dalla concessionaria, riportante i dati identificativi del veicolo. I nuovi dati devono essere annotati sulla licenza/autorizzazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

CAPO I - Disposizioni generali.....	1
Art.1 - Finalità	1
Art. 2 - Commissione consultiva.....	1
Art. 3 - Modalità di funzionamento.....	2
CAPO II - Numero, tipo e dotazioni dei veicoli adibiti ad ogni singolo servizio	2
Art. 4 – Numero dei veicoli	2
Art. 5 - Tipo e dotazioni dei veicoli da adibire al servizio di taxi.....	2
Art. 6 - Tipo e dotazioni dei veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente	3
Art. 7 - Controllo dei veicoli.....	3
CAPO III - Modalità per lo svolgimento del servizio	3
Art. 8 - Posteggio di stazionamento taxi	4
Art. 9 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio noleggio con conducente.....	4
Art. 10 - Richiesta del servizio taxi.....	4
Art. 11 - Turni ed orari del servizio taxi	4
Art. 12 - Trasporto soggetti portatori di handicap	5
Art. 13 - Servizi ad itinerari fissi.....	5
Art. 14 - Obblighi dei conducenti	5
Art. 14-bis- Obblighi specifici per l'esercente il servizio taxi	6
Art. 15 - Obblighi specifici per l'esercente il servizio noleggio con conducente.....	7
Art. 16 - Diritti dei conducenti taxi e noleggio con conducente	7
Art. 17 - Divieti per i conducenti di taxi e noleggio con conducente.....	7
Art. 18 - Divieti specifici per l'esercente il servizio taxi	8
Art. 19 - Divieti specifici per l'esercente il servizio noleggio con conducente.....	8
Art. 20 - Avaria del veicolo	8
Art. 21 - Mezzi di scorta	8
CAPO IV - Tariffe per il servizio taxi e n.c.c.	9
Art. 22 - Tariffe.....	9
Art. 23 - Componenti della tariffa taxi.....	9
Art. 24 - Tassametro per il servizio taxi.....	10
CAPO V - Requisiti e condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per servizio di noleggio con conducente	10
Art. 25 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.....	11
Art. 26 - Impedimenti soggettivi.....	11
Art. 27 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni	12
Art. 28 - Contenuti del bando di concorso	12
Art. 29 - Presentazione delle domande	13
Art. 30 - Esame delle domande, valutazione dei titoli e rilascio delle licenze e delle autorizzazioni	13
Art. 31 - Validità delle licenze e delle autorizzazioni.....	14
Art. 32 - Inizio del servizio.....	14
Art. 33 - Figure giuridiche	14
Art. 34 - Trasferibilità della licenza per atto tra i vivi	15
Art. 35 - Trasferibilità della licenza per causa di morte del titolare.....	15
Art. 36 - Collaborazione familiare	16
Art. 36bis - Seconda guida per il servizio taxi	16
Art. 37 - Ferie	177
CAPO VI - Illeciti e sanzioni.....	188
Art. 38 - Sanzioni.....	188
Art. 39 - Diffida	18
Art. 40 - Sospensione della licenza o della autorizzazione	18
Art. 41 - Sospensione cautelare dal servizio	19
Art. 42 - Decadenza della licenza e dell'autorizzazione	19
Art. 43 - Revoca della licenza o della autorizzazione	19
CAPO VII - Norme finali	19
Art. 44 - Abrogazioni di precedenti disposizioni.....	19
Art. 45 - Modificazioni allo schema-tipo di Regolamento comunale.....	209
CAPO VIII - Altre disposizioni	20
Art. 46 - Comunicazione delle assenze per il servizio taxi	20
Art. 47 – Sostituzione del veicolo	20